



# PROVINCIA DI MANTOVA

## DETERMINAZIONE n° 2.998 - 2008



RIFIUTI E INQUINAMENTO

**Proponente;** P.O. RIFIUTI E INQUINAMENTO DR. GIAMPAOLO GALEAZZI

**OGGETTO:**

DITTA ECOENERGY SRL, SEDE LEGALE E IMPIANTO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. RINNOVO, CON VARIANTI NON SOSTANZIALI, DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13,R3) E SMALTIMENTO (D15,D14) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.1139 DEL 26/05/2003 E S.M.I.

Questo che la presente copia, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Ambiente - Servizio Rifiuti e Inquinamento.

+ 1 PLANIMETRIA 4


Mantova, il 04-11-08

Il FUNZIONARIO  
Responsabile del Settore Servizio



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRIVO: MARCO FERRARI FUNZIONARIO  
DEL SETTORE RIFIUTI SERVIZIO AMBIENTE,  
INDAGATA SINT. E 13/08/08 PER AUTENTICARE  
IL DOCUMENTO ALBERTO DI BARI LEGALE  
RUBRICHEMENTO DEL 11/08/08 PER IL SERVIZIO DEDICATO,  
NEL QUADRO DELL'ATTIVITA' AUT. N. 1139  
DEL 26/05/03



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Visti:

- il D.L.vo 3 aprile, n. 152 e s.m.i.;
- il D.L.vo 8 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 3 aprile 2001, n. 6;
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la D.G.R. 28 maggio 2008, n. 7366;

Preso atto che la ditta ECOENERGY S.r.l., con sede legale e impianto in Castiglione delle Stiviere, Via Torquato Tasso n. 21/23, ha presentato istanza, in atti provinciali prot. n. 4184 del 24/01/2008, successivamente integrata con note in atti provinciali: prot. n. 23153 del 29/04/2008, prot. n. 29940 del 27/05/2008, prot. n. 42054 del 21/08/2008 e prot. n. 60679 del 27/10/2008, tendente ad ottenere il rinnovo, con varianti non sostanziali, dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto e l'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con D.G.R. n. 1139 del 26/05/03 e s.m.i.;

Dato atto che la Ditta ha presentato, assieme all'istanza sopraccitata, anche la documentazione tecnica, come previsto dal D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., art. 20, comma 1, lett. b), nelle modalità stabilite dalla Regione Lombardia con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7366, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per le varianti richieste;

### Richiamate:

- la Determinazione n. 1139 del 26/05/2003, con la quale è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D15 e D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- la Determinazione n. 1549 del 14/07/2003, variante non sostanziale alla Determinazione n. 1139 del 26/05/2003, inerente lo stralcio delle operazioni di stoccaggio delle tipologie di rifiuti pericolosi e la sostituzione dell'allegato A dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata con Determinazione n. 1139 del 26/05/2003;
- la Determinazione n. 1986 del 06/08/2004, rettifica errore materiale della Determinazione n. 1549 del 14/07/2003;
- la Determinazione n. 2654 del 21/10/2004, variante non sostanziale alla Determinazione n. 1139 del 26/05/2003, inerente a modifiche sull'impianto di cernita e selezione;
- la Determinazione n. 3311 del 06/12/2005, avente per oggetto: "Ditta CASTIGLIONE RIFIUTI S.r.l. - Castiglione delle Stiviere (MN) - volturazione, a favore della ditta ECOENERGY S.r.l., e modifiche dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione n. 1139 del 26/05/2003 e s.m.i. ";
- D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la D.G.R. 28 maggio 2008, n. 7366 "individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla D.G.R. n. 8882/2002";



- la D.D.G. Tutela Ambientale 25 febbraio 1999, n. 1105, "approvazione del metodo semiquantitativo per l'effettuazione della verifica di cui all'allegato B del D.P.R. 12/04/1996";

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici, dalla quale emerge che:

1) - la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'attività con varianti non sostanziali, il progetto proposto prevede le seguenti modifiche:

a - una redistribuzione logistica delle aree operative dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, nel capannone 1 già autorizzato in precedenza;

b - l'introduzione di un'ulteriore area di deposito ed imballaggio, dedicata esclusivamente alle materie prime secondarie prodotte, da realizzarsi nel capannone 2;

c - l'aumento della quantità massima di rifiuti trattati nell'anno, da 140.000 ton a 165.500 ton, con un incremento pari a 25.500 ton/anno, inferiore al 20% di quanto già precedentemente autorizzato;

d - la diminuzione dello stoccaggio massimo da 6.760 mc a 5.600 mc, con una variazione percentuale di -17% (1.160 mc);

e - l'introduzione di nuovo CER 070213 rifiuti plastici (rifiuti della PFFU di gomme sintetiche e fibre artificiali);

f - l'esclusione dei seguenti codici CER precedentemente autorizzati:

f.1 - da sottoporre alle operazioni R13, R3, R4, D14, D15:

010101, 010102, 010306, 010308, 010412, 010413, 010504, 010507, 010508, 020102, 020107, 020201, 020204, 020305, 020401, 020603, 020702, 020703, 020705, 030302, 030305, 030309, 030310, 030311, 040101, 040107, 040215, 040217, 050110, 050113, 050199, 050604, 060314, 060316, 060399, 060603, 060799, 060899, 060904, 060999, 061099, 061101, 061199, 061399, 070212, 070217, 070412, 070512, 070799, 080112, 080116, 080118, 080120, 080199, 080201, 080202, 080299, 080307, 080308, 080313, 080318, 080399, 080410, 080414, 080416, 080499, 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119, 100123, 100202, 100208, 100210, 100214, 100215, 100320, 100704, 100804, 100809, 100811, 100816, 100818, 100903, 101003, 101010, 101012, 101105, 101110, 101116, 101118, 101201, 101203, 101205, 101210, 101306, 101307, 110203, 110501, 110502, 110599, 120102, 120113, 120199, 160116, 160216, 160505, 160509, 160604, 160605, 160799, 160801, 160803, 160804, 161102, 161104, 161106, 170506, 180104, 180107, 180109, 190305, 190307, 190502, 190603, 190604, 190605, 190606, 200125, 200130, 200134, 200136, 200306;

f.2 - da sottoporre all'operazione D15:

020301, 020305, 020402, 020403, 020502, 030309, 030310, 030311, 040220, 060503, 070112, 070312, 070612, 080112, 080118, 100121, 101120, 101213, 110299, 190805, 200132, 200134;

g - l'aumento della superficie del piazzale di movimentazione e manovra dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto di circa 3.500 mq;

h - lo stralcio dell'operazione R4, in quanto non è stata mai effettuata e non è più nell'interesse della Ditta mantenerla in autorizzazione;

2) - in riferimento a quanto proposto nelle varianti non sostanziali sopraccitate si è ritenuto che:

a - la redistribuzione delle aree è necessaria al fine di migliorare le operazioni inerenti la gestione dei rifiuti all'interno del capannone 1, suddividendolo in zone dedicate alle operazioni di recupero/smaltimento;



b - l'area di deposito ed imballaggio delle MPS, capannone 2, è solo accessoria all'impianto di trattamento rifiuti ed è già stata oggetto di un incontro tecnico in data 24/11/2006, presso il Comune di Castiglione delle Stiviere, in merito alla pratica edilizia n. 1/2006 avente per oggetto "cambio d'uso di capannone industriale", nel quale gli enti interessati hanno già espresso il parere favorevole con prescrizioni;

c - in merito alla richiesta di aumento della quantità massima di rifiuti trattata nell'anno, da 140.000 a 165.500 ton, sono state convocate una Riunione tecnica, in data 23/05/2008, e due successive Conferenze di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., tenutesi in data 07/08/2008 e 23/10/2008, nel corso di quest'ultima sono stati raccolti i pareri definitivi di competenza degli Enti intervenuti:

- l'A.R.P.A. di Mantova ha espresso parere favorevole, assunto in riferimento: alla valutazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa al procedimento; all'esito dell'ultima ispezione effettuata presso l'azienda da personale A.R.P.A., in data 28/07/2008, da cui si evince la corretta gestione dell'impianto in relazione alle vigenti normative di riferimento; al riposizionamento della carta trattata (MPS) in un apposito capannone delocalizzandolo dalle aree di lavorazione rifiuti al fine di una maggior sicurezza nei confronti della prevenzione di eventuali incendi ed, infine, considerato che i rifiuti trattati nell'impianto non sono pericolosi, essendo rappresentati prevalentemente da matrici quali carta e plastica, che quindi, a parere dell'Agenzia, non creano problemi di sicurezza di tipo ambientale;

- il Comune di Castiglione delle Stiviere ha espresso parere non favorevole, motivato essenzialmente dal fatto che dall'Azienda si sono sprigionati n. 3 incendi, di cui due di grandi dimensioni, per i quali l'Amministrazione Comunale ha individuato una delle cause scatenanti nell'eccessiva concentrazione dei volumi stoccati;

- l' A.S.L. di Mantova ha espresso parere non favorevole, in quanto ritiene non accettabile un aumento di potenzialità in un contesto urbanistico dove l'azienda, classificata industria insalubre di prima classe, è limitrofa ad aree residenziali;

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha dichiarato che la Ditta è in possesso di regolare C.P.I. con scadenza 12/12/2008, che dovrà essere rinnovato con le procedure previste dal D.P.R. n. 37/98; il certificato attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio in locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose individuati in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza;


d - la diminuzione dello stoccaggio massimo, è una richiesta migliorativa della gestione dell'impianto;

e - l'introduzione del CER 070213, non è rilevante in quanto appartiene a categorie già presenti nella precedente autorizzazione;

f - l'esclusione di alcuni codici CER, precedentemente autorizzati, è migliorativa della gestione dell'impianto;

g - l'aumento della superficie del piazzale è dovuta alla nuova situazione logistica apportata principalmente con l'acquisizione del capannone 2 di deposito ed imballaggio delle MPS, necessario anche per una migliore logistica degli stoccaggi dei materiali;

3) - i rifiuti oggetto di ricondizionamento (D14), possono essere sottoposti a preventiva selezione e cernita al fine di separare le eventuali frazioni recuperabili da avviare poi alle fasi di recupero effettuate all'interno del medesimo impianto, nel rispetto dell'art. 182, comma 2, del D.L.vo 152 e s.m.i., secondo cui i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;



4) - gli uffici hanno effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., art. 20, nelle modalità stabilite dalla Regione Lombardia con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7366. I risultati della verifica escludono l'impianto in questione dalla procedura di V.I.A., in quanto il risultato dell'impatto globale complessivo della matrici di correlazione per l'impianto di trattamento è di 317, mentre per l'impianto di stoccaggio è di 370, e quindi inferiori alla soglia di valore 600, prevista dalla normativa di settore come limite oltre il quale è necessario l'attivazione della procedura regionale di V.I.A. di cui si tratta; la matrice di verifica della assoggettabilità alla V.I.A e le note alla matrice di correlazione sono riportate nell'allegato A1 del presente provvedimento;


5) - le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e le quantità di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce, con la planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento;

6) - la Ditta ha dichiarato che i rifiuti di cui si effettua la messa in riserva verranno avviati al recupero entro 6 mesi;

7) - l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in Euro 418.302,90, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 4.650 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro Euro 82.128,30 (applicazione tariffa nella misura del 10%);
- recupero (R3) di un quantitativo massimo di 115.500 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e non pericolosi, pari a Euro 111.864,56;
- deposito preliminare (D15) di 950 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 167.789,00;
- ricondizionamento preliminare (D14) 50.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 56.521,04;

8) - l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, stante: i risultati della verifica di assoggettabilità che escludono l'impianto in questione dalla procedura di V.I.A., il rispetto delle disposizioni tecniche della normativa rifiuti, il possesso di regolare C.P.I. e le modifiche migliorative e logistiche apportate col progetto proposto; ferme restando le condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato A. L'istruttoria ha fatto emergere che le varianti richieste vanno a modificare, in senso migliorativo e quindi con riduzione del carico di incendio, lo svolgimento dell'attività aziendale. In particolare la riduzione del 17% degli stoccaggi di rifiuti rappresentano evidentemente una variante migliorativa per quanto attiene la prevenzione incendi, come esplicitato dai Vigili del Fuoco nell'ambito delle Conferenze dei Servizi citate in premessa. L'istruttoria ha quindi posto in evidenza che le preoccupazioni, poste all'origine del parere non favorevole espresso dal Comune, risultano di fatto e nel concreto superate dalla diminuzione delle volumetrie dei rifiuti stoccati nel complesso aziendale. Per quanto attiene al parere espresso dall'A.S.L. di Mantova, l'istruttoria condotta sulla variante proposta ha evidenziato, come già ribadito precedentemente, che la riduzione degli stoccaggi e le differenti modalità di gestione dei rifiuti ingresso, che prevedono la lavorazione istantanea degli stessi subito dopo l'operazione di conferimento (senza quindi uno stoccaggio di rifiuti che si protrae per un certo lasso di tempo), riduce i rischi legati alla prevenzione incendi diminuendo nel contempo la principale criticità che storicamente ha interessato l'azienda di cui si tratta. Ciò ha come conseguenza l'aumento della sostenibilità dell'impianto verso l'esterno.



Vista la D.G.R. 24 aprile 2002, n. 8882 relativa all'individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti le istanze, l'ammontare totale degli oneri che la ditta ha versato alla Provincia, per l'istruttoria tecnica di rinnovo dell'autorizzazione, di variante non sostanziale, di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e per il controllo durante l'attività, è corrispondente a 1.850 Euro;

Visto il provvedimento dirigenziale, prot. n. 78110 del 17/12/2007, con il quale allo scrivente è stato attribuito l'incarico di Responsabile P.O. del Servizio Rifiuti e Inquinamento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 210 del D.L.vo n. 152/06;

### DETERMINA

1. di autorizzare la ditta ECOENERGY S.r.l., con sede legale e impianto in Castiglione delle Stiviere, Via Torquato Tasso n. 21/23, alle realizzazioni delle varianti non sostanziali richieste ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, e come evidenziato nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di attestare che, a seguito del controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per la realizzazione del progetto di variante e per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto non è necessario l'espletamento della procedura di V.I.A. regionale. La verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., è stata effettuata ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., art. 20, comma 1, lett. b), nelle modalità stabilite dalla Regione Lombardia con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7366; la matrice di verifica della assoggettabilità alla V.I.A. e le note alla matrice di correlazione sono riportate nell'allegato A1 del presente provvedimento;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 210, comma 3, lett. i) del D.L.vo 152/06, l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data del presente atto e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.L.vo 152/06, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto 4; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06, può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova;
6. di disporre che, in fase di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del



processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
8. di determinare, come specificato in premessa, in Euro 418.302,90 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Mantova. La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04;
9. di disporre che copia del presente atto, valida unicamente per la presentazione della garanzia finanziaria, sia trasmessa, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, al soggetto interessato;
10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla D.G.R. n. 19461/04, può comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella citata D.G.R. e all'accettazione della nuova polizza, sia restituita la precedente;
11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo notifica a mano o raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 7;
12. di disporre che il presente atto, oltre al soggetto interessato, sia trasmesso in copia alla Regione Lombardia, al Comune di Castiglione delle Stiviere, all'A.R.P.A. di Mantova;
13. di dare atto che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Mantova lì, 03/11/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Giampaolo Galeazzi



Ditta: ECOENERGY

Sede legale: Castiglione delle Stiviere(MN), Via T. Tasso n.21/23.

Ubicazione impianto: Castiglione delle Stiviere(MN), Via T. Tasso n.21/23.

## 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 l'impianto occupa una superficie complessiva di 20.000 mq, di cui circa 7.800 mq coperti (Capannone 1), adibiti allo stoccaggio e lavorazione rifiuti, 2.000 mq coperti (Capannone 2) adibiti a deposito materie prime secondarie (MPS), censita al NCTR del Comune di Castiglione delle Stiviere al foglio 23 mappale n 55 con sub 303, 678 sub, 805 sub parte, 806 sub, di proprietà della Ditta;
- 1.2 la suddetta area ricade in Zona D1 Artigianale-Industriale, così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Castiglione delle Stiviere;
- 1.3 sono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi;
  - deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero e provenienti da terzi;
  - ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero e/o provenienti da terzi;
- 1.4 l'impianto effettua le operazioni di stoccaggio, recupero e ricondizionamento preliminare dei rifiuti esclusivamente all'interno del Capannone denominato 1, che risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

### *Reparto 1*

Area A - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli, depositati su area pavimentata di circa 75 mq per un volume massimo di 200 mc; nella medesima area può essere stoccato, alternativamente un solo codice CER appartenente ad una delle tre tipologie trattate: carta/cartone, plastica, tessili;

Area R3/1 - operazioni di selezione e cernita manuale (R3) su una superficie di 175 mq, dei rifiuti provenienti dall'area A, e successivo imballaggio delle MPS prodotte utilizzando la pressa a nastro oleodinamica adiacente oppure quella situata nel Capannone 2;

Area A2 - deposito delle materie prime secondarie prodotte dalle precedenti operazioni (R13, R3);

### *Reparto 2*

Area B - messa in riserva (R13) esclusivamente dei rifiuti appartenenti al CER 191210 (CDR prodotto dalle operazioni effettuate presso l'impianto) effettuata in cumuli o in balle su area pavimentata, suddivisa in n. 4 sub-aree, della superficie complessiva di 850 mq per un volume massimo di 3.500 mc / 630 t. Nel reparto è presente anche un vaglio rotante utilizzato per la separazione del CDR raffinato da quello grezzo;

### *Reparto 3*

Area C - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, suddivisa in tre sub-aree, la prima di 120 mq, nella quale lo stoccaggio è effettuato in cumuli depositati su



0001-00009 D70301F9D98878DE  
IDENTIFICATIVO 01080247120055

0 1 08 024712 005 5



area pavimentata, per un volume massimo di circa 320 mc pari a 64 t; le altre due aree, rispettivamente di 50 mq e 150 mq, nelle quali lo stoccaggio è effettuato in balle, depositate su area pavimentata per un volume massimo rispettivamente di 133 mc / 66 t e 398 mc / 200 t; nelle aree può essere stoccato, alternativamente un solo codice CER per essere sottoposto alla successiva operazione (R3);

Area R3/2 - premiscelazione dei rifiuti provenienti dall'area C, su una superficie di 312 mq, e successivo carico, mediante carrelli elevatori o ragni, sui nastri trasportatori di alimentazione delle macchine automatiche di selezione e produzione di CDR presenti nella stesso *Reparto* 3. Tramite nastro trasportatore il CDR viene trasferito nel *Reparto* 2 per essere trattato nel vaglio rotante utilizzato per la separazione del CDR raffinato da quello grezzo;

Area C2 - messa in riserva (R13), mediante due container da 20 mc/cad, dei rifiuti metallici decadenti dalle operazioni di produzione del CDR;

Gli eventuali sovralli di lavorazione non recuperabili saranno stoccati con operazione D15 presso l'Area D2 per essere sottoposti ad eventuale ricondizionamento (D14) nel *Reparto* 4;

#### *Reparto 4*

Area D - area di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi effettuato in cumuli; lo scarico dei rifiuti viene effettuato di volta in volta per ogni singolo CER; il rifiuto è immediatamente controllato e eventualmente sottoposto ad operazioni di selezione e cernita manuale al fine di separare le eventuali frazioni recuperabili da avviare poi alle fasi di recupero effettivo (R3) presso il *Reparto* 1, ad eccezione della frazione legnosa che viene posta in messa in riserva (R13) presso l'area D4 in n. 1 cassone scarrabile da 30 mc; il rifiuto non avviato a recupero presso l'impianto è immediatamente sottoposto alle operazioni di ricondizionamento preliminare (D14) nell'area D14,;

Area D14 - area di ricondizionamento preliminare (D14) della superficie di 450 mq dove i rifiuti vengono sospinti, con mezzi meccanici, alla pressa oleodinamica a nastro con la quale i rifiuti vengono pressati e imballati e poi depositati nell'area D2 di deposito preliminare (D15);

Area D2 - deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, appartenenti al codice 191212, provenienti dalle operazioni (D14), effettuato in balle su superficie pavimentata di 130 mq per un volume massimo di 650 mc/ 650 t ;

Area D3 - deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi stoccati in cassoni scarrabili della capacità da 15 a 30 mc/cad, posti su una superficie di 120 mq per un volume massimo complessivo di 300 mc/ 300 t;

Area D5 - messa in riserva (R13) R.A.E.E. (CER 160214), effettuata in n. 1 cassone scarrabile da 30 mc;


1.5 i quantitativi massimi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) complessiva di 4.650 mc pari a 692 t, suddivisi come segue:
  - area A) 200 mc pari a 40 t;
  - area B) 3.500 mc pari a 630 t;
  - area C) 850 mc pari a 170 t;
  - area C2) 40 mc pari a 6 t;
  - area D4) 30 mc pari a 8 t;
  - area D5) 30 mc pari a 8 t;
- deposito preliminare (D15) complessivo di 950 mc pari a 950 t, suddivisi come segue:
  - area D2) 650 mc pari a 650 t;
  - area D3) 300 mc pari a 300 t;



- 1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3) è pari a 115.500 t/anno;
- 1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di ricondizionamento preliminare (D14) è pari a 50.000 t/anno;
- 1.8 l'attività di produzione di CDR è riferita al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento alle seguenti tipologie CER: 020104, 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 040109, 040209, 040221, 040222, 120105, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 160103, 160119, 170201, 170203, 190501, 190801, 191201, 191204, 191207, 191208, 191210, 191212, 200101, 200110, 200111, 200138, 200139, 200301, 200307;
- la quantità complessiva dei rifiuti sopraccitati, sottoposti alla lavorazione per ottenere CDR (caratterizzato ai sensi del D.M. 05/02/1998 s.m.i. - Allegato 2 - sub allegato 1 - punto 1.2 e/o UNI 9903-1/RDF di qualità elevata), è pari a 100.000 t/anno;
  - il CDR prodotto viene quindi sottoposto alle operazioni di messa in riserva (R13) per una quantità di 630' t pari a 3.500 mc, presso le apposite aree funzionali dell'impianto di cui al punto 1.4 occupando una superficie di 850 mq;
  - il CER 191210, in ingresso all'impianto, viene miscelato con i rifiuti sopraccitati al fine di ottenere, dopo la lavorazione, un CDR con maggior potere calorifico (UNI 9903-1/RDF di qualità elevata);
- 1.9 le materie prime secondarie (MPS), provenienti dall'attività dell'impianto, sono depositate esclusivamente nel Capannone 2;
- 1.10 il quantitativo massimo complessivo di rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare (R13, R4, D14, D15) è pari a 165.500 t/anno;
- 1.11 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi, sottoposti alle varie operazioni, sono i seguenti:

C.E.R.	Denominazione	Operazioni effettuate sui rifiuti	Reparto/ Area
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	D14	4/D
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 R3	1/A - 3/C
02 01 10	rifiuti metallici	D14	4/ D
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14	4/ D
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14	4/D
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14	4/ D
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14	4/ D
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15	4/D3



02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D14	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R13	3/C
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13 R3	3/C
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti di mobili, mobili obsoleti e fondi di magazzino	D15	4/D3
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R13 R3	3/C
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13 R3	3/C
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13 R3	1/A – 3/C
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti ligno-cellulosici provenienti dalla lavorazione di materiale ligneo per la produzione di polpa, al fine di produrre carta	D14	4/ D
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D14	4/ D
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D14 R13 R3	4/C2 3/C
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R13 R3	1/A – 3/C
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R13 R3	1/A – 3/C
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti dell'industria tessile non utilizzabili direttamente	D14	4/ D
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D15	4/D3
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti di plastica e gomma provenienti da processi di produzione della gomma e plastica ed a scarti di pannelli in gomma o plastica da processi di stampaggio	D14	4/ D
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D14	4/ D
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non	D15	4/D3




	contenenti argento o composti dell'argento		
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D14	4/ D
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D14	4/ D
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a polveri di vetro derivanti da operazioni di lappatura e smerigliatura)	D14	4/ D
10 12 06	stampi di scarto	D14	4/ D
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	D14	4/ D
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D14	4/ D
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	D14	4/ D
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13 R3	1/A – 3/C
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D15	4/ D3
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D14	4/ D
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D15	4/D3
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13 R3	1/A – 3/C
15 01 02	imballaggi in plastica	R13 R3	1/A – 3/C
15 01 03	imballaggi in legno	R13 R3	3/C
15 01 04	imballaggi metallici	D14	4/D3
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13 R3	1/A – 3/C
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13 R3	1/A – 3/C
15 01 07	imballaggi in vetro	D14	4/D3
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R13 R3	3/C
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D14	4/D3
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13 R3	3/C
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	D15	4/ D3
16 01 17	metalli ferrosi	D14	4/ D
16 01 18	metalli non ferrosi	D14	4/ D

16 01 19	plastica	R13 R3	1/A - 3/C
16 01 20	vetro	D14	4/ D
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D14	4/ D
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	4/D5
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D14	4/D3
17 01 01	cemento	D14	4/D3
17 01 02	mattoni	D14	4/D3
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D14	4/D3
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D14	4/D3
17 02 01	legno	R13 R3	3/C
17 02 02	vetro	D14	4/D3
17 02 03	plastica	R13 R3	1/A - 3/C
17 04 05	ferro e acciaio	D14	4/D3
17 04 07	metalli misti	D14	4/D3
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D14	4/D3
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D14	4/D3
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D14	4/D3
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D14	4/D3
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D15	4/D3
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D14	4/D3
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D14	4/D3
19 05 03	compost fuori specifica	D14	4/D3
19 08 01	vaglio	D14	4/D3




19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15	4/D3
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15	4/D3
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D14	4/D3
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D14	4/D3
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D14	4/D3
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D15	4/3
19 12 01	carta e cartone	R13 R3	1/A - 3/C
19 12 03	metalli non ferrosi	D14	4/D3
19 12 04	plastica e gomma	R13 R3	1/A - 3/C
19 12 05	vetro	R13	3/C2
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13 R3	3/C - 4/D4
19 12 08	prodotti tessili	R13 R3	1/A - 3/C
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R13 R3	2/B - 3/C
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13 R3 D15	3/C 4/D2
20 01 01	carta e cartone	R13 R3	1/A - 3/C
20 01 02	vetro	D14	4/D3
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	D14	4/D3
20 01 10	abbigliamento	R13 R3	3/C
20 01 11	prodotti tessili	R13 R3	3/C
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 R3	3/C
20 01 39	plastica	R13 R3	1/A - 3/C
20 01 40	metallo	D14	4/D3
20 02 01	rifiuti biodegradabili	D14	4/D3
20 02 02	terra e roccia	D14	4/D3
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D14	4/D3



20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R13 R3	3/C
20 03 03	residui della pulizia stradale	D14	4/D3
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13 R3	3/C

## 2. Prescrizioni

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36; in particolare lo stoccaggio del C.D.R. e di altri rifiuti in balle dovrà essere ulteriormente suddiviso interponendo spazi vuoti di almeno 1 metro ogni tre file e dai muri perimetrali (con riferimento al parere di conformità dei Vigili del Fuoco);  
gli spazi relativi alle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti devono essere delimitati con apposita segnaletica orizzontale in modo da rendere visibili le aree autorizzate;  
le operazioni di messa in riserva dei RAEE devono essere effettuate in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 i rifiuti conferiti sono scaricati e depositati nelle aree A, C e D citate al punto 1.4, ad un carico alla volta, così che il CER sia sempre definito in modo univoco, prima di essere sottoposto alle operazioni di trattamento ai fini del recupero (R3) e/o smaltimento (D14);
- 2.6 i rifiuti conferiti nell'area D, qualora non sottoposti a preventiva selezione e cernita al fine di separare le eventuali frazioni recuperabili, da avviare poi alle fasi di recupero (R3) presso il Reparto 1, sono direttamente sottoposti alle operazioni di ricondizionamento D14;
- 2.7 i rifiuti sottoposti all'operazione D14 dovranno riportare tale operazione nel formulario di trasporto; risulterà infatti solo dal controllo del carico in ingresso la presenza di eventuali frazioni di rifiuto che, anche se non inerenti al codice CER in ingresso, possono interessare l'attività di recupero (R3), effettuata presso l'impianto, e comunque il CER conferito (rifiuto identificato dal produttore) è oggetto di smaltimento (D14);
- 2.8 ai sensi di quanto previsto dal Decreto del 08/04/2008, emanato dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i rifiuti biodegradabili (20 01 08 e 200201) devono essere conferiti in cassoni a tenuta stagna dotati di chiusure con l'obbligo di avviare il rifiuto agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;



l'obbligo di avviare il rifiuto agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;

- 2.9 le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 bis del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- 2.10 la ditta dovrà effettuare le analisi sul CDR, tese a verificarne la specifica, gli esiti analitici dovranno essere inviati, con cadenza semestrale alla Provincia di Mantova ed all'ARPA di Mantova. Le analisi dovranno essere accompagnate da una relazione inerente le quantità (esprese in mc e t) di CDR (D.M.A. del 5/2/98, allegato 2, sub allegato 1, punto 1.2) e/o CDR (UNI 9903-1/RDF di qualità elevata) derivati dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, qualora la ditta produca entrambe le tipologie di CDR sopraccitate;
- 2.11 si dispone che la Ditta deve verificare, mediante analisi, che il CDR ottenuto, abbia le caratteristiche di cui al punto 1.2 dell'Allegato 2, suballegato 1, al D.M. 05/02/98 e/o UNI 9903-1/RDF di qualità elevata; i certificati di analisi devono essere inviati, con cadenza semestrale, agli enti di controllo (Provincia e A.R.P.A. di Mantova);
- 2.12 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.13 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo n. 152/2006, dal R.R. n. 3 e dal R.R. n. 4 del 24/03/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.15 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché successive norme applicative;
- 2.16 le operazioni di travaso di rifiuti oggetto di rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.17 devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare formazione di odori molesti e deve essere evitato lo stoccaggio prolungato di rifiuti che possono essere fonte di odori molesti ed in particolare i rifiuti costituiti da scarti vegetali, rifiuti compostabili e da spazzamento strade;
- 2.18 durante la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri (utilizzando ad esempio contenitori chiusi);
- 2.19 relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 48, del D.P.R. 303/56, la Ditta dovrà adempiere alle seguenti prescrizioni
- a) le zone di stoccaggio delle balle devono essere adibite esclusivamente a tale funzione e compartimentate rispetto alle zone di stoccaggio del CDR sfuso o di altri materiali;



sussista la necessità di differenziare per partite diverse il materiale stoccato, dovranno essere create compartimentazioni di sostegno;

- c) le modalità di riempimento/svuotamento degli stoccaggi dovranno essere oggetto di apposita procedura di lavoro, verificabile e nota agli operatori;
- d) per quanto riguarda l'impianto di produzione delle balle deve essere acquisita la dichiarazione di conformità della linea di carico e della pressa imballatrice/avvolgitore;
- e) prima della messa in servizio dell'impianto di cui al punto precedente deve essere verificata la presenza e la funzionalità di tutte le protezioni e dei dispositivi di sicurezza idonei a garantire l'uso sicuro delle attrezzature. In particolare tali dispositivi devono impedire in modo assoluto la possibilità di accesso all'interno delle camere di pressatura e di avvolgimento durante il funzionamento della macchina. Gli accessi all'interno della macchina per manutenzione, riparazione, ripristini, sostituzione di materiale di consumo, ecc. potranno avvenire soltanto con macchina ferma ed in sicurezza; ovvero in condizioni che escludano la possibilità di avviamento accidentale. A tal fine gli interventi sulla macchina dovranno essere oggetto di apposita procedura di lavoro, verificabile e nota agli operatori.

Dovranno, inoltre, essere protetti dai contatti accidentali anche le attrezzature accessorie dell'impianto, come il tappeto di raccolta scarti, ecc.

Sono, infine, vietati tassativamente gli accessi alla linea di carico durante il suo funzionamento. In tal senso, qualsiasi intervento, che dovrà essere attuato a linea ferma, dovrà essere effettuato con l'utilizzo di attrezzature idonee al fine di prevenire la caduta dall'alto;

2,20 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





Ditta: ECOENERGY S.r.l.

Sede legale: Castiglione delle Stiviere(MN), Via T. Tasso n.21/23.

Ubicazione impianto: Castiglione delle Stiviere(MN), Via T. Tasso n.21/23.

Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. 7366 del 28/05/2008.

Matrice di verifica della assoggettabilità alla V.I.A.

Tabelle D.D.G. Tutela Ambientale n. 1105/99

**Tabella 3.4 - Matrice di correlazione per impianto di stoccaggio**

Componenti ambientali					
Qualità dell'ambiente	Utilizzo del territorio	Caratteristiche del paesaggio			M
3	4	2	Distanza abitazioni più vicine	Fattori caratteristici del sito	10
1	5	4	Destinazione urbanistica		2
2	4	2	Distanza da aree sottoposte a vincoli		10
2	2	4	Distanza da luoghi a interesse storico e archeologico		2
5	1	1	Sistema viario		2
1	1	3	Morfologia		0
1	2	1	Franosità		0
5	1	3	Distanza dai corsi d'acqua o dai laghi come da allegato alla l.r. 51/75		0
6	6	6	Dimensione stoccaggio (% sulla potenzialità limite all.B)	Fattori relativi al progetto	0
2	4	4	Copertura impianti		0
8	2	4	Destinazione finale area		0
4	8	6	Superficie impianto		10

**Impatti parziali**  
**106      176      118**

**Impatto globale complessivo**  
**370**

valore limite    266

valore limite    600



**Tabella 3.3 - Matrice di correlazione per impianto di trattamento e/o trasferimento**

Componenti ambientali					
Qualità dell'ambiente	Utilizzo del territorio	Caratteristiche del paesaggio			M
3	4	2	Distanza abitazioni più vicine	Fattori caratteristici del sito	10
1	5	4	Destinazione urbanistica		2
2	4	2	Distanza da aree sottoposte a vincoli		10
2	2	4	Distanza da luoghi a interesse storico e archeologico		2
5	1	1	Sistema viario		2
1	1	3	Morfologia		0
1	2	1	Franosità		0
5	1	3	Distanza dai corsi d'acqua o dai laghi come da allegato alla l.r. 51/75		0
8	8	6	Dimensione impianto (% sulle potenzialità limite all. b)	Fattori relativi al progetto	0
2	4	3	Copertura impianti		0
2	6	8	Destinazione finale area		2
4	1	1	Abbattimento rumori		5
4	1	2	Monitoraggio ambientale		5

**Impatti parziali**  
**110      118      89**

**Impatto globale complessivo**  
**317**

valore limite 266

valore limite 600



#### *Fattori caratteristici del sito:*

- Distanza abitazioni più vicine: dalle certificazioni e dalla documentazione fornita risulta che le abitazioni più prossime all'impianto si trovano ad una distanza inferiore a 100 metri. **Valore di magnitudo 10.**
- Destinazione urbanistica: dall'estratto del P.R.G. del Comune di Castiglione delle Stiviere risulta che l'area su cui è situato l'insediamento produttivo, a norma dell'art. 28 delle N.T.A. di P.R.G., è classificata come "ZONA D1 artigianale-industriale". **Valore di magnitudo 2.**
- Distanza da aree sottoposte a vincoli: la documentazione agli atti non è completata dalla certificazione comunale attestante l'assenza di vincoli ma dal SIT della Provincia di Mantova risulta area sottoposta a vincolo paesaggistico ex Legge n. 1497/1939 attuale D.L.vo n. 42/2004. **Valore di magnitudo 10.**
- Distanza da luoghi a interesse storico e archeologico: dalla documentazione fornita e dal SIT della Provincia di Mantova risulta che il luogo di interesse storico e archeologico più prossimo all'impianto si trova ad una distanza maggiore compresa tra 500-200 m. **Valore di magnitudo 2.**
- Sistema viario: dalla planimetria CTR 1:10.000 e dalla relazione tecnica risulta che l'area su cui insiste l'impianto è in prossimità di strade provinciali di grande comunicazione. **Valore di magnitudo 2.**
- Morfologia: dalla documentazione agli atti si rileva che l'insediamento produttivo si trova in una zona pianeggiante, a morfologia < 10°. **Valore di magnitudo 0.**
- Franosità: dalla documentazione agli atti risulta che l'area non è franosa. **Valore di magnitudo 0.**
- Distanza dai corsi d'acqua o da laghi come da allegato alla ex L.R. 51/75 (attuale allegato alla L.R 12/2005) dalla documentazione agli atti e dal SIBA della Regione Lombardia risulta che l'impianto si trova a una distanza da corsi d'acqua vincolati superiore a 1000 metri. **Valore di magnitudo 0.**

#### *Fattori relativi al progetto (stoccaggio):*

- Dimensione impianto (% sulle potenzialità limite all. B ora sostituito dall' All. IV del D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4): dalla relazione tecnica emerge la diminuzione dello stoccaggio massimo da 6.760 mc a 5.820 mc, con una variazione percentuale di -14% (940 mc). **Valore di magnitudo 0.**
- Copertura impianti: l'attività viene svolta sotto capannone tamponato integralmente. **Valore di magnitudo 0.**
- Destinazione finale area: ripristino finale e recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. **Valore di magnitudo 2.**
- Superficie impianto: dalla documentazione agli atti risulta che l'impianto occupa una superficie complessiva di 20.000 mq. **Valore di magnitudo 10.**

Fattori relativi al progetto (trattamento):



- Dimensione impianto (% sulle potenzialità limite all. B ora sostituito dall' All. IV del D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4): la ditta chiede di poter aumentare il quantitativo massimo annuo trattato complessivo da 140.000 ton a 165.500 ton (senza però distinguere tra i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13, R4 ed i rifiuti sottoposti alle operazioni di smaltimento D15 e D14), con un incremento pari a 25.500 ton/anno, inferiore al 20% di quanto già precedentemente autorizzato. **Valore di magnitudo 0.**
- Copertura impianti: l'attività viene svolta sotto capannone tamponato integralmente. **Valore di magnitudo 0.**
- Destinazione finale area: ripristino finale e recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. **Valore di magnitudo 2.**
- Abbattimento rumori: nella relazione tecnica sono previste barriere naturali e schermi mobili artificiali, **Valore di magnitudo 5.**
- Monitoraggio ambientale: nella relazione tecnica è previsto un monitoraggio parziale (rumore esterno), **valore di magnitudo 5.**





## PROVINCIA DI MANTOVA

*Area Ambientale*  
*Servizio Rifiuti e Inquinamento*

Prot.n° 62648 /fm

Mantova, 04/11/2008

Spett.le Ditta  
ECOENERGY S.r.l.  
Sede legale  
Via T. Tasso, 21/23  
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE(MN)

e p.c. Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA  
Direzione Generale Risorse Idriche e  
Servizi e Reti di Pubblica Utilità  
U.O. Reti e Infrastrutture  
Via Pola, 12  
20124 – MILANO

e p.c. Al Comune di  
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

e p.c. All' ARPA DI Mantova  
Viale Risorgimento, 43  
46100 MANTOVA

e p.c. Alla Banca Popolare di Verona S.Geminiano e  
S.Prospiero S.p.A.  
P.zza Nogara, 2  
37121 VERONA

OGGETTO: Ditta ECOENERGY S.R.L., sede legale e impianto in Castiglione delle Stiviere Via Torquato Tasso, 21/23 Accettazione garanzia finanziaria a fronte della Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n. 2998 del 03/11/08 di rinnovo, con varianti non sostanziali, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alla Determinazione n.1139 del 26/05/2003 e s.m.i..

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della fideiussione n.330001 emessa da Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A. filiale di Castiglione delle Siviere prestata a fronte dell'autorizzazione citata in oggetto.

Si provvede a notificare, unitamente alla presente, copia conforme all'originale della Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n. 2998 del 03/11/08, per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Agli Enti in indirizzo si invia in allegato copia dell'autorizzazione di cui sopra per le attività di competenza di ciascun Ente.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
del Servizio Rifiuti e Inquinamento  
(Dott. Giampaolo Galeazzi)

